



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 287 del 24 giugno 2026

PRESENTATA DAI CONSIGLIERI

TRIPODI e CIARLA

DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DA FIBROMIALGIA

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV - IX

ALTRI PARERI RICHIESTI:

- COMITATO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI

Proposta di legge regionale concernente:

“Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia”

Di iniziativa dei Consiglieri Tripodi e Ciarla

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La fibromialgia, o sindrome fibromialgica, è una patologia reumatica cronica complessa, caratterizzata da dolore muscoloscheletrico diffuso, rigidità diffusa, astenia profonda, disturbi del sonno e disfunzioni cognitive. Non si tratta di una condizione rara: gli studi epidemiologici stimano che colpisca tra il 2% e il 4% della popolazione generale, con una netta e netta prevalenza del sesso femminile, che rappresenta circa l'85% dei casi totali.

Nonostante l'elevata incidenza e il pesante impatto sulla qualità della vita, la fibromialgia soffre ancora di una forte "invisibilità" dal punto di vista istituzionale e assistenziale. La mancanza di biomarcatori specifici o di alterazioni visibili nei comuni esami di laboratorio e radiologici comporta un ritardo diagnostico critico, che in Italia oscilla mediamente tra i 5 e i 7 anni. Durante questo arco di tempo, i pazienti sono costretti a un dispendioso percorso medico tra diversi specialisti, spesso senza ricevere una presa in carico adeguata.

Nelle more di un pieno e uniforme inserimento della patologia nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da parte dello Stato, si registra oggi una forte frammentazione territoriale. La qualità dell'assistenza e l'accesso alle terapie variano sensibilmente da una ASL all'altra, creando profonde disuguaglianze.

Il presente intervento legislativo si rende pertanto necessario per superare questa frammentazione attraverso una regia unica regionale. Integrando le nuove disposizioni con l'esperienza della Rete reumatologica già attiva sul territorio, la legge mira a strutturare percorsi di cura multidisciplinari (reumatologi, neurologi, psicologi, terapisti del dolore) e a garantire tutele non solo sanitarie, ma anche sociali e lavorative, offrendo una risposta globale a una patologia che colpisce i soggetti nella loro piena età produttiva e sociale.

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLATO

Articolo 1 (Finalità e oggetto): Definisce la cornice valoriale e normativa dell'intervento in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3) e di tutela della salute (art. 32). Il comma 1 sancisce il formale riconoscimento della fibromialgia come **patologia cronica e invalidante**. Il comma 2 stabilisce l'oggetto della legge: la creazione di un sistema integrato di prevenzione, diagnosi e cura volto ad assicurare prestazioni uniformi e appropriate su tutto il territorio regionale, garantendo al contempo la tutela lavorativa e l'inclusione sociale dei malati.

Articolo 2 (Centro di coordinamento regionale): Prevede che la Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, individui un **Centro di coordinamento regionale** presso un centro specializzato già esistente. Tale struttura avrà il compito operativo di standardizzare i percorsi clinici assistenziali (PDTA), coordinare le figure specialistiche e garantire l'equità di accesso alle cure. Il testo specifica che la Giunta dovrà muoversi in coerenza con la Rete reumatologica del Lazio, assicurando una presa in carico che sia multidisciplinare, interdisciplinare e multimodale.

Articolo 3 (Registro regionale della fibromialgia): Istituisce uno strumento fondamentale per la ricerca e la programmazione sanitaria presso il Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale. Il Registro raccoglierà i dati clinici ed epidemiologici per monitorare l'andamento della patologia, l'efficacia delle cure e l'impatto funzionale e sociale sui pazienti. L'articolo fissa in 60 giorni il termine per l'adozione del regolamento sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, e introduce l'obbligo per le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate di trasmettere periodicamente i dati raccolti.

Articolo 4 (Istituzione della Commissione scientifica regionale): Crea un organo consultivo e tecnico permanente presso la direzione regionale competente in materia di salute. La Commissione riunisce tutti gli attori del sistema: esperti delle varie specialità mediche coinvolte, responsabili dei centri di terapia del dolore, rappresentanti delle società scientifiche, delle associazioni dei pazienti e dei medici di medicina generale. Tra i suoi compiti principali vi sono l'aggiornamento delle linee guida, la stesura di programmi di formazione medica e la redazione di una relazione epidemiologica annuale. La partecipazione alla Commissione è stabilita a **titolo totalmente gratuito**, escludendo rimborsi spese o gettoni di presenza.

Articolo 5 (Iniziative di informazione e sensibilizzazione): Dispone l'organizzazione di campagne informative regionali in stretta collaborazione con gli enti del Terzo settore. Le iniziative si rivolgono sia alla cittadinanza, per favorire il riconoscimento precoce dei sintomi e l'accesso tempestivo ai centri di cura, sia al personale sanitario (medici di base, pediatri di libera scelta e operatori delle strutture accreditate) per elevare il livello di competenza diffusa sulla sindrome.

Articolo 6 (Tutela dei lavoratori affetti da fibromialgia): Introduce tutele innovative per conciliare la condizione di salute con l'attività professionale, contrastando il rischio di emarginazione lavorativa causato dalla natura fluttuante dei sintomi della patologia. Entro 60 giorni, la Giunta definirà linee guida per promuovere d'intesa con i datori di lavoro (pubblici e privati) e i sindacati: misure di flessibilità organizzativa (come il lavoro agile o lo smart working), l'adeguamento delle mansioni, criteri di valutazione dei carichi di lavoro e "accomodamenti ragionevoli" nelle postazioni. Viene inoltre incentivato l'accesso ai fondi europei per l'inclusione lavorativa delle categorie fragili.

Articolo 7 (Clausola valutativa): Disciplina le modalità di controllo e monitoraggio sull'efficacia della legge da parte del Consiglio regionale. La Giunta è tenuta a presentare ogni due anni una relazione dettagliata che documenti le azioni attivate, lo stato di avanzamento del Centro di coordinamento, i dati sulle prese in carico dei pazienti, le attività formative realizzate e le eventuali criticità emerse in fase di attuazione.

Articolo 8 (Disposizioni finanziarie): Individua la copertura economica del provvedimento. Il comma 1 applica il principio dell'invarianza finanziaria per le attività strutturali e di coordinamento, che verranno gestite con le risorse umane e strumentali già disponibili. Il comma 2 istituisce un fondo specifico e dedicato per coprire i costi delle campagne di informazione e sensibilizzazione previste dall'Articolo 5, stanziando **25.000,00 euro per l'anno 2026 e 50.000,00 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028**, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale corrente della Regione.

Articolo 9 (Entrata in vigore): Fissa l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL).

Art.1

(Finalità e Oggetto)

1. La Regione, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 3 e 32 della Costituzione, detta disposizioni per favorire la prevenzione, la diagnosi e la cura della fibromialgia o sindrome fibromialgica quale patologia cronica e invalidante.
2. Per le finalità previste al comma 1 e nel rispetto della normativa statale vigente, la Regione realizza un sistema integrato di prevenzione, diagnosi e cura al fine di assicurare ai soggetti affetti da fibromialgia l'erogazione di prestazioni uniformi, appropriate e qualificate nonché per favorire il loro inserimento nella vita sociale e la tutela lavorativa.

Art. 2

(Centro di coordinamento regionale)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, presso il dipartimento competente di uno dei centri specializzati per la diagnosi e la cura della fibromialgia, un Centro di coordinamento regionale che garantisce, tra l'altro, l'identificazione tempestiva del migliore percorso clinico assistenziale per le persone affette da fibromialgia, la standardizzazione ed equità di accesso alle prestazioni, con il coinvolgimento di figure specialistiche, distribuite su tutto il territorio regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale tiene conto delle disposizioni relative alla Rete reumatologica del Lazio e assicura, altresì, un'appropriata ed efficace valutazione e una presa in carico multidisciplinare, interdisciplinare e multimodale.

Art. 3

(Registro regionale della fibromialgia)

1. È istituito, presso il Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale, il Registro regionale della fibromialgia per la raccolta e l'analisi dei dati clinici dei pazienti affetti dalla suddetta sindrome, al fine di monitorarne l'andamento epidemiologico, rilevare le problematiche connesse, anche sul piano sociale, e di stabilire appropriate strategie di intervento.
2. Il Registro riporta i casi di fibromialgia e il numero di nuovi casi registrati annualmente e rappresenta statisticamente l'incidenza della patologia sul territorio regionale e provinciale.
3. Il Registro rileva in particolare:
 - a) le modalità di accertamento diagnostico della fibromialgia;
 - b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti;
 - c) la qualità delle cure prestate;
 - d) le conseguenze della patologia in termini funzionali e sociali.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, la Giunta regionale definisce con apposito regolamento:
 - a) i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del registro, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia;
 - b) il titolare del trattamento del registro;
 - c) i soggetti che possono accedere allo stesso ed i dati che possono conoscere;
 - d) le misure per la sicurezza e la custodia dei dati.
5. Le strutture pubbliche e private accreditate che hanno in carico pazienti affetti da fibromialgia sono tenuti alla raccolta, all'aggiornamento e all'invio al Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale, dei dati di cui ai commi 2 e 3.
6. I dati riportati nel Registro sono utilizzati per la predisposizione degli atti regionali di pianificazione, programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria e per l'individuazione di azioni finalizzate a promuovere la diagnosi e i percorsi diagnostici-terapeutici più efficaci.
7. Il trattamento dei dati previsto dal presente articolo avviene nel rispetto della normativa vigente ed in particolare nel rispetto di quella inerente al trattamento dei dati sanitari.

Art. 4

(Istituzione della Commissione scientifica regionale)

1. È istituita, presso la direzione regionale competente in materia di salute, la Commissione scientifica regionale per la prevenzione, la diagnosi e la cura della fibromialgia, di seguito denominata Commissione, con funzioni consultive, di analisi e di confronto con i soggetti competenti in materia di fibromialgia.
2. La Commissione scientifica regionale è composta da:
 - a) un componente designato dalla direzione regionale competente in materia di welfare con funzioni di presidente;
 - b) un esperto nella prevenzione e cura della fibromialgia per ogni specialità medica interessata nel percorso diagnostico-terapeutico assistenziale;
 - c) due responsabili dei centri di terapia del dolore designati dalle aziende sanitarie locali;
 - d) un rappresentante delle società scientifiche di settore operanti a livello regionale;
 - e) due rappresentanti delle associazioni o dei comitati regionali impegnati nella ricerca e nel sostegno alle persone affette da fibromialgia;
 - f) un rappresentante a livello regionale appartenenti alle categorie dei medici di medicina generale.
3. La Commissione scientifica regionale ha il compito di:
 - a) aggiornare le linee guida regionali per il percorso diagnostico terapeutico assistenziale;
 - b) elaborare programmi per la formazione e l'aggiornamento dei medici;
 - c) formulare proposte alla Giunta regionale al fine di individuare e promuovere azioni per la prevenzione, la sensibilizzazione, l'informazione, la formazione e il trattamento delle complicanze della fibromialgia;
 - d) analizzare i dati del registro regionale di cui all'articolo 3 e redigere una relazione annuale sul monitoraggio della sindrome fibromialgica;
 - e) coadiuvare l'assessorato competente nell'individuazione e nella promozione di iniziative per la prevenzione delle complicanze della fibromialgia, in particolare nei luoghi di lavoro.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con deliberazione, le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà luogo ad alcun rimborso delle spese sostenute.

Art. 5

(Iniziative di informazione e sensibilizzazione)

1. La Regione promuove campagne informative e di sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia, anche mediante la cooperazione e il coinvolgimento degli enti del Terzo settore che si occupano di fibromialgia, per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli operatori delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private accreditate.
2. Le campagne sono dirette, altresì, a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della fibromialgia e a promuovere il ricorso al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta e alle sedi e ai centri specializzati per la diagnosi e la cura della sindrome medesima, al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta.

Art. 6

(Tutela dei lavoratori affetti da fibromialgia)

1. La Regione promuove, in collaborazione con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, azioni di informazione e sensibilizzazione per i datori di lavoro pubblici e privati, volte a favorire la conoscenza della sindrome fibromialgica.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, linee guida volte a favorire, nel rispetto della normativa vigente:
 - a) misure di flessibilità organizzativa, tra cui il ricorso al lavoro agile e ad altre forme di adattamento delle mansioni, compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative;
 - b) indicatori di valutazione dei carichi di lavoro;
 - c) accomodamenti ragionevoli anche tramite l'ausilio di esperti;
 - d) l'accesso ai finanziamenti relativi all'inclusione lavorativa, con particolare riferimento ai fondi europei.

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale monitora l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti in relazione alla prevenzione, diagnosi e cura della fibromialgia. A tal fine, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che documenta e descrive in particolare:

- a) le azioni attivate dalla Regione per la prevenzione, diagnosi e cura della fibromialgia;
- b) lo stato di avanzamento del Centro di coordinamento regionale e dei centri specializzati per la diagnosi e la cura della fibromialgia, corredato dai dati relativi alle prese in carico dei pazienti;
- c) le attività formative destinate al personale medico e di assistenza, inclusi i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
- d) le iniziative di sensibilizzazione e informazione promosse sul territorio regionale;
- e) le misure di tutela dei lavoratori affetti da fibromialgia;
- f) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Salvo quanto previsto al comma 2, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari sociali" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Iniziative di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche relative alla sindrome fibromialgica", con uno stanziamento pari a euro 25.000,00 per l'anno 2026, euro 50.000,00, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ROMA, 23 Giugno 2026

Firmato digitalmente:

Consigliere Orlando Angelo Tripodi

Consigliere Mario Ciarla

Firmato digitalmente da:
Orlando Tripodi
Data: 23/06/2026 11:32:26

Firmato digitalmente da: Mario
Ciarla
Data: 23/06/2026 11:43:56